



## ***Deliberazione della Giunta Comunale***

Numero del reg. <b>120</b>	seduta del <b>29-06-2023</b>
-------------------------------	---------------------------------

**OGGETTO**

**Modifica della sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025.**

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 23:00, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle Adunanze del Comune di Preganziol nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Giunta Comunale approvato con Deliberazione n. 105 del 28 luglio 2020:

<b>Galeano Paolo</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>Mestriner Stefano</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>Bovo Riccardo</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>Stocco Elena</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>Di Lisi Fabio</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>Errico Susanna</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO Bellini Sauro

Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.L. n. 80 del 09.06.2021, convertito dalla Legge 06.08.2021, n. 113, all'art. 6, prevede per le pubbliche amministrazioni l'introduzione di un nuovo strumento di programmazione definito Piano integrato di attività e organizzazione (denominato PIAO);
- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato nella GU n. 209 del 07.09.2022, approva il Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: "Presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29.12.2022 ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2023";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 29.12.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.04.2023 relativa all'approvazione del Rendiconto della Gestione anno 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- le deliberazioni di Giunta comunale di successive variazioni della sottosezione 2.2. "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, rispettivamente n. 71 del 27.04.2023, n. 86 del 16.05.2023 e n. 101 del 13.06.2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.06.2023 di variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025;

Visti:

- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.03.1999, n. 68."*;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato per ultimo dal D.Lgs 75/2017, in particolare prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale (ora sezione "Capitale Umano e Organizzazione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione), in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs 165/2001 medesimo;
- l'art. 6, comma 3, del medesimo D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, prevede che in sede di definizione del piano triennale, ciascuna amministrazione *"indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*;

- l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, dispone che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 33 del D.L. 34/2019, cosiddetto "Decreto Crescita", che modifica il limite di spesa del personale prevedendo la definizione di una *"spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati"*;

Visto il decreto attuativo dei Ministri per la pubblica amministrazione, l'economia e finanze e l'interno del 17 marzo 2020, *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni"* con il connesso superamento del metodo del turnover come unico strumento per determinare le capacità assunzionali dei comuni e la introduzione del legame tra la possibilità di effettuare assunzioni di personale ed il rispetto di uno specifico tetto nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 974 del 08.06.2020 sul D.M. attuativo del 17.03.2020 che detta precisazioni in merito al calcolo della spesa corrente e delle voci da considerare per la determinazione della spesa complessiva del personale;

Dato atto che sulla base del decreto attuativo e ai fini dell'adozione del P.T.F.P., in relazione al rapporto tra spesa del personale (per l'Ente attualmente il 2022 in quanto ultimo conto consuntivo approvato) e media delle entrate correnti, nonché entrata da TARI, del triennio (per l'Ente attualmente 2020/2022 in quanto ultimi 3 conti consuntivi approvati) depurate dal fondo crediti di dubbia esigibilità relativo al bilancio (per l'Ente 2022 quale riferimento all'ultimo delle 3 annualità che concorrono alla media), il Comune si potrà collocare in una delle tre fasce, distinguendosi tra ente virtuoso, ente intermedio e ente non virtuoso;

Precisato che:

- gli enti virtuosi che si collocano nella fascia più bassa, possono aumentare la propria spesa del personale delle percentuali fissate dallo stesso provvedimento, a condizione che con tali incrementi rimangano sempre entro il tetto della virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Questi aumenti di spesa vanno in deroga al tetto della spesa del personale, cioè quella che negli enti già soggetti al patto di stabilità si è avuta mediamente nel triennio 2011/2013, vincolo quest'ultimo che continua a permanere come previsione di carattere generale e come condizione per le assunzioni;
- gli enti intermedi che si collocano nella fascia intermedia possono continuare ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione che non superino il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell'esercizio precedente;
- gli enti non virtuosi che sono collocati nella fascia più alta devono rientrare nella soglia massima del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti degli enti della fascia cosiddetta intermedia entro il 2025. Gli enti inadempienti, a partire da tale anno, potranno effettuare assunzioni di personale nel tetto del 30% delle cessazioni dell'anno precedente;

Considerato che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

Considerato, altresì, che con il D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito con la legge 96 del 21.06.2017, è rafforzato il principio per cui la dotazione organica sia determinata tenendo conto degli effettivi fabbisogni di personale, allo scopo di accrescere l'efficienza e razionalizzare il costo del lavoro, in coerenza con la

programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e che pertanto debba essere costituita, entro i limiti di spesa consentiti dalla legge, dalle risorse umane effettivamente in servizio e previste dal Piano del Fabbisogno del personale e dal costo teorico derivante dalla sua integrale copertura, come previsto anche dalle linee di indirizzo emanate dal Ministero per la semplificazione e la p.a. e il Ministero dell'Economia e delle finanze e Ministero della Salute del 08.05.2018;

Vista la Legge 19.06.2019, n. 56, cosiddetto "Decreto Concretezza" che prevede all'art. 3 comma 8: *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001"*,

Preso atto che:

- in data 08.05.2018 il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha emanato "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (D.P.C.M. 08.05.2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27.07.2018);
- la direttiva detta indicazioni di principio per le amministrazioni locali e regionali, mentre le prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni statali, avendo espressamente fissato i seguenti due principi: *"gli enti territoriali opereranno, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica"* e *"le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore"*;
- il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Viste le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni" emanate dal Ministro della Funzione Pubblica e pubblicate nella G. U. del 14.09.2022;

Richiamato il combinato disposto dell'art. 1, comma 557 e 557 quater della legge 296/2006 che prevede il contenimento della spesa del personale derivante dal P.T.F.P. entro la spesa statica del triennio 2011-2013;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 201 del 15.11.2022 è stato approvato il Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2023-2025;
- con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 31.01.2021 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2023-2025, nel quale il P.T.F.P. 2023-2025 è confluito con modifiche nella sottosezione 3.3. "Piano Triennale dei Fabbisogno di Personale (PTFP)" della sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano";

Richiamato l'art. 1 del D.P.R. 24.06.2022, n. 81 "Individuazione di adempimenti assorbiti nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione", e in particolare il comma 1 che prevede, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto legge 09.06.2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2021, n. 113, che per le Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 con più di 50 dipendenti siano soppressi gli adempimenti riassorbiti nelle apposite sezioni del P.I.A.O. tra cui quelli inerenti l'art. 6 commi 1, 4 e 6 (Piano dei Fabbisogni);

Richiamato il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." ed il relativo Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il quale prevede che il contenuto minimo della Sezione Operativa del DUP (Documento unico di programmazione degli Enti Locali), è costituito, tra l'altro, dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del P.T.F.P. 2023-2025 e aggiornare la dotazione organica dell'Ente, tenuto conto delle necessità sopravvenute;

Richiamati:

- la propria deliberazione n. 201 del 15.11.2022 di approvazione del P.T.F.P. 2023-2025;
- la successiva deliberazione n. 14 del 31.01.2023 con la quale sui è proceduto all'approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e alla contestuale modifica del Piano del Fabbisogno dei Personale per il medesimo triennio di cui alla sottosezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" e, in particolare, alla sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)";
- i pareri espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti in relazione ai succitati provvedimenti assunti rispettivamente al prot. n. 30220 del 15.11.2022 e al prot. 2993 in data 31.01.2023;
- l'organigramma del Comune di Preganziol nel quale sono rappresentati i Settori e la loro articolazione interna, al vertice dei quali è prevista l'individuazione di posizioni organizzative, nonché l'Unità di Programmazione e Controllo giuridico amministrativo posta alle dirette dipendenze del Segretario generale e il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier così come approvato da ultimo con deliberazione di G.C. n. 182 del 01.10.2021;

Vista la Dotazione Organica dell'Ente rideterminata in 69 unità a decorrere dal 01.04.2022 a seguito di deliberazione n. 246 del 14.12.2021 di approvazione del P.T.F.P. 2022-2024 e riconfermata nei provvedimenti sopra citati di approvazione e modifica del P.T.F.P. 2023-2025;

Dato atto che dalle dichiarazioni dei Responsabili di Settore e del Segretario Generale in atti non emergono situazioni di soprannumero o di esubero di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 6 della legge 183/2011, in riferimento alle previsioni del triennio 2023-2025;

Dato atto che la verifica del limite di spesa del personale e del limite assunzionale ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 sono stati effettuati sulla base dei dati dell'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio 2022, e pertanto sulla media delle entrate correnti degli anni 2020-2021-2022 al netto del FDCE, che risulta pari al 24,36% e pertanto al di sotto del valore soglia del 27% della Tabella 1 sub A) dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, per cui si conferma la collocazione dell'ente nella fascia virtuosa. Ne consegue che la capacità assunzionale per il 2023 è consentita entro il tetto di spesa 2011-2013, oltre al minor incremento consentito tra la differenza tra il 27% e il 24,36%, e il 21% calcolato sulla spesa del personale del 2018, e comunque entro il limite della citata Tabella 1 allegata sub A), come previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 e art. 5, comma 1, del D.L. 34/2019 e dettagliato nel prospetto allegato 7);

Verificato che sono stati rispettati tutti i requisiti e limiti previsti per l'adozione del presente atto di modifica del P.T.F.P. 2023-2025 e, in particolare:

- sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025 e il conto consuntivo 2022, nonché trasmessi i dati sui propri conti consolidati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche nei 30 giorni successivi al termine previsto per l'approvazione dei documenti contabili (art. 9, 1-quinquies del D.L. 113/2006) come attestato dal Responsabile Finanziario in atti;
- è stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 165/2001;  
le assunzioni con lavoro flessibile risultano limitate nel limite della stessa sostenuta al medesimo titolo per l'anno 2009;
- è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 D. Lgs. 198/2006);
- è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 D. Lgs. 66/2014);
- il contenuto delle modifiche al P.T.F.P. risulta in linea con il quadro normativo vigente e con le Linee di Indirizzo del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, come risulta dal prospetto aggiornato di confronto delle spese di previsione del personale del triennio 2023/2025 con la media del 2011/2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557 e 557 quater della L. 296/2006 di cui in Allegato sub D);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 19.05.2023 è stato approvato lo schema di convenzione di programma da stipularsi con Veneto Lavoro per la copertura di n. 2 posti riservati alle categorie protette ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 68/99 al fine di garantire il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Accertata l'adozione dell'atto di indirizzo per l'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati, previsto dall'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114 del 11.08.2014 ai sensi dell'art. 147 quater del T.U.E.L., di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 10.03.2016;

Ritenuto preliminarmente per il triennio 2023-2025:

- di confermare l'attribuzione di mansioni superiori di cui all'art. 8 del C.C.N.L. 14.09.2000, fatto salvo il rispetto dei limiti di spesa del personale, ai dipendenti a cui viene chiesto un maggior impegno professionale in caso di sostituzione di altri personale assente con diritto alla conservazione del posto per almeno un anno o cessato dal servizio;
- di confermare la possibilità di fare ricorso ad assunzioni a tempo determinato, comandi, convenzioni o lavoro flessibile, per il tempo strettamente necessario, nell'ipotesi di personale assente con diritto alla conservazione del posto e di mancato o ritardato turnover del personale dipendente e, limitatamente al lavoro flessibile, nel rispetto del limite massimo previsto corrispondente alla spesa dell'esercizio 2009 di cui all'art. 9 comma 28 del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 30.07.2010, n. 122 che risulta ammontare a € 12.400,00 (importo comprensivo di oneri e irap) senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente P.T.F.P.;
- di estendere la possibilità di convenzioni e comandi al limitato periodo di passaggio di consegne e nelle more di diversa organizzazione dei servizi;
- di definire, in caso di assunzioni mediante utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti, che i criteri di scelta della tipologia di Enti con cui stipulare gli accordi conseguenti siano prioritariamente il ricorso alle Province di Treviso e Venezia e relativi Comuni, preferibilmente Enti maggiormente limitrofi e/o con i quali siano in corso convenzioni di servizio e ove siano disponibili graduatorie recenti o i candidati siano collocati nelle prime posizioni;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, che sussistano le ragioni per determinare la dotazione organica dell'Ente e relativa assegnazione delle risorse umane a decorrere dal 01.07.2023, come risulta dall'allegato 9), nonché il P.T.F.P. 2023-2025 di cui alla sottosezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)" della sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come risulta in allegato sub A) al presente provvedimento;

Dato atto che la procedura assunzionale per la procedura di acquisizione di una risorsa appartenente alle categorie protette tramite avviamento numerico con Veneto Lavoro in relazione al piano occupazionale 2023 già prevista nel P.T.F.P. 2023-2025 di cui alla deliberazione n. 201 del 15.11.2023 risulta tuttora in fase di espletamento e si concluderà presumibilmente nel secondo semestre 2023, tenuto conto dei tempi necessari in ragione del numero dei candidati esaminati data la particolarità della relativa procedura;

Dato atto che il Piano Triennale del Fabbisogno di personale tiene conto di n. 2 cessazioni di dipendenti intervenute nel semestre corrente come di seguito precisato:

- n. 1 Agente di Polizia Locale presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier dal 15.05.2023, già in comando presso altra Amministrazione, per il quale non è prevista la sostituzione;
- n. 1 Operatore Esperto Servizi Amministrativo-Contabili presso il Settore I Servizi Generali, Istituzionali e Associazionismo dal 15.05.2023 per collocamento in quiescenza, da sostituire con analoga figura professionale appartenente alle categorie protette;

Tenuto conto di quanto sopra esposto, in relazione al P.T.F.P. 2023-2025 con decorrenza dal 01.07.2023 in particolare:

- si conferma la dotazione organica con consistenza finale pari a n. 69 unità e come complessivamente determinata nell'allegato 9);

per l'anno 2023 si procede con le seguenti variazioni:

- trasformazione da tempo parziale 50% a tempo pieno di un posto di Assistente Sociale presso il Settore VI Politiche Sociali e Istruzione;
- soppressione del posto di Agente di Polizia Locale presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier vacante dal 15.05.2023;
- istituzione di un posto di Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili presso il Settore II Politiche Economico-Finanziarie;

per l'anno 2024 si procede con le seguenti variazioni:

- soppressione di un posto di Funzionario Servizi Amministrativo-Contabili presso il Settore VI Politiche Sociali e Istruzione che si renderà vacante nel secondo semestre 2024;

per l'anno 2025 non si prevedono variazioni del Piano dei Fabbisogni di Personale;

Dato atto che in data la bozza contenente le modifiche del P.T.F.P. 2023-2025 è stata trasmessa ai soggetti sindacali ai sensi dell'art. 4 comma 5 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022;

Dato atto che l'esecuzione del presente atto è subordinata all'accertamento del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, acquisito in data 29.06.2023 con prot. n. 17632;

Dato atto, infine, che l'attuazione del Programma Triennale del Fabbisogno di Personale è subordinata alla verifica del permanere dei principi e limiti vigenti in materia di personale;

Dato che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile;

Richiamato l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di *"...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto altresì che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo on-line, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per le motivazioni e nei termini in premessa indicati, le modifiche al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) relativamente al triennio 2023-2025 di cui alla sottosezione 3.3. del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2023 come risulta dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione e che ne viene a formare parte integrante e sostanziale, con gli allegati 7), 8) e 9) che sostituiscono i corrispondenti allegati di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 31.01.2023;

- 3) di dare atto che il rapporto della spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato del 2022, sulla media delle entrate correnti degli anni 2020-2021-2022 al netto del FDCE, risulta pari al 24,36% e pertanto al di sotto del valore soglia del 27% della Tabella 1 dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, potendo confermare la collocazione dell'ente nella fascia virtuosa, come risulta all'Allegato 7);
- 4) di prendere atto della composizione della dotazione organica e della relativa assegnazione delle risorse umane come risulta dall'Allegato 9) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, confermando la consistenza organica a consuntivo in n. 69 unità;
- 5) di dare atto che le modifiche alla programmazione del fabbisogno del personale intervenute con il presente provvedimento risultano in linea con il quadro normativo vigente e con le Linee di Indirizzo del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, come risulta dal prospetto aggiornato di confronto delle spese di previsione del personale del triennio 2023/2025 con la media del 2011/2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557 e 557 quater della legge 296/2006 di cui all'Allegato 8);
- 6) di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito in data 29.06.2023 con prot. n. 17632 il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 21/2023 ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001;
- 7) di prendere atto, altresì, che in assenza di personale in esubero non si procede alla comunicazione della presente al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- 8) di trasmettere il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 9) di dare atto che l'attuazione della Programmazione triennale del fabbisogno del personale è subordinata alla verifica del permanere dei principi e limiti vigenti in materia di personale;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 11) di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari;

Con separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: Righetto Alessia

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Settore V</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addì 29-06-23</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE V Righetto Alessia</p>
<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addì 29-06-23</p>	<p>IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO Bellini Sauro</p>

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Galeano Paolo

IL VICE SEGRETARIO  
Bellini Sauro

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


**SINTESI CAPACITA' ASSUNZIONALE**  
**DETERMINATA AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L. 34/2019**

<b>ANNO</b>	<b>2023</b>
POPOLAZIONE 31.12.2021	16799
CLASSE	F
VALORE SOGLIA (a)	27%
SPESE PERSONALE 2022 (b)	2.495.686,92
MEDIA ENTRATE CORRENTI 2020-2021-2022 - FCDE (c)	10.246.938,33
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE /MEDIA ENTRATE CORRENTI (d) = (b/c)	24,36%
CAPACITA' ASSUNZIONALE (e) = [(c*a)-b]	270.986,43
SPESE PERSONALE 2018 (f)	2.481.989,14
% MAX INCREMENTO ANNUALE PRIMI 5 ANNI (2020-2024) - Tabella 2 (g)	21%
MAX INCREMENTO ANNUALE PRIMI 5 ANNI (2020-2024) (h) = (f*g)	521.217,72
RESTI ASSUNZIONALI 2016-2019 (i)	-
INCREMENTO TEORICO MAX 2023 (j)	521.217,72
<b>TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE</b> [min (e) ; (j)]	<b>270.986,43</b>
<b>LIMITE TEORICO SPESA DEL PERSONALE 2023</b>	<b>2.766.673,35</b>

## COMUNE DI PREGANZIOL

ex art. 1, comma 557, L. 296/2006	MEDIA 2011/2013	BIL PREV 2023	BIL PREV 2024	BIL PREV 2025
SPESE MACROAGGREGATO 101	2.369.501,82	2.600.293,10	2.520.249,10	2.512.386,10
SPESE MACROAGGREGATO 103	31.224,71	35.054,00	31.424,00	31.424,00
IRAP MACROAGGREGATO 102	148.516,69	160.719,10	159.509,10	159.509,10
ALTRE SPESE - MACROAGGREGATO 109		40.800,71	47.250,00	47.250,00
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (A)</b>	<b>2.549.243,22</b>	<b>2.836.866,91</b>	<b>2.758.432,20</b>	<b>2.750.569,20</b>
(-) COMPONENTI ESCLUSE (B)	230.158,94	-291.795,51	-218.071,20	-218.071,20
(-) ALTRE COMPONENTI ESCLUSE ( <i>rinnovi contrattuali</i> )		-239.844,63	-225.826,63	-225.826,63
<b>= Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>2.319.084,28</b>	<b>2.305.226,77</b>	<b>2.314.534,37</b>	<b>2.306.671,37</b>

ASSETTO ORGANIZZATIVO CON DECORRENZA 01 LUGLIO 2023 (PIAO 2023-2025)  
 Schema assegnazione personale dipendente



(\*) posto vacante dal 16.05.2023  
 (\*\*\*) posto vacante - coperto con utilizzo parziale dipendente di Casier al 33,33% fino al 30.06.2023

(\*) posto istituito dal 01.07.2023

(\*) posto vacante dal 16.07.2023

(\*) in aspettativa dal 16.01.2023  
 (\*\*\*) posto istituito dal 01.02.2023

(\*) posto trasformato a tempo pieno dal 01.07.2023

(\*) posto soppresso dal 01.07.2023